Comune di Patrica



REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico.

art. 1)

Il servizio di trasporto scolastico, di seguito denominato quale servizio comunale, è gestito dal Comune direttamente o dato in concessione ad altri soggetti.

Il servizio è effettuato sul territorio comunale e destinato agli alunni residenti nel Comune che frequentano le scuole materne ed elementari situate sul territorio.

Possono essere ammessi al servizio alunni residenti nei Comuni limitrofi soltanto alle seguenti condizioni:

- frequentino le scuole situate sul territorio di Patrica;
- in caso di disponibilità di posti sugli scuolabus;
- prelevati dagli scuolabus nelle fermate previste dai percorsi determinati dall'Ente;

art 2)

Il servizio viene svolto seguendo percorsi che vengono definiti dall'Ente con propria deliberazione di G.C..

art. 3)

Il servizio -inizia con l'apertura dell'anno scolastico e termina nella data che viene determinata annualmente:

art. 4)

Hanno diritto ad usufruire del servizio tutti gli alunni di scuola materna ed elementare le cui famiglie avanzano apposita domanda presentata secondo le disposizioni che vengono formulate dall'ufficio preposto al servizio.

art. 5)

Per accedere al servizio occorre presentare una domanda su modello predisposto dall'ufficio preposto ed il versamento del contributo richiesto.

Agli utenti le cui domande, riconosciute regolari vengono accettate, si rilascia un tesserino.

L'importo del contributo viene determinato con deliberazione adottata dall'organo competente nei termini e nei modi previsti dalle disposizione di legge.

Gli alunni, utenti del servizio, vengono iscritti in un elenco. Sono previste possibilità di esonero dal pagamento del contributo determinato, a seguito di richiesta e conseguente valutazione delle effettive necessità.

I genitori degli alunni utenti sono tenuti al versamento del contributo richiesto entro i termini stabiliti con delibera di G.C..

Con lo stesso atto si determineranno:

- la percentuale di aumento sull'importo dovuto in caso di mancato pagamento entro i termini previsti;
- le modalità di applicazione di detta percentuale;
- i criteri per l'esonero.

In caso di mancato pagamento a seguito di utilizzo del servizio i genitori degli utenti saranno iscritti in un specifico ruolo per la cui riscossione si attueranno le procedure previste dalle disposizioni legislative.

art. 6) come modificato con deliberazione di C.C. n. 02 del 26.01.2018

Alla presentazione della domanda, i genitori richiedenti si impegnano a rispettare le condizioni relative allo svolgimento del servizio stabilite dall'Ente, al versamento dei contributi dovuti per l'intero anno scolastico, anche in caso di parziale utilizzo del servizio.

Dietro specifica richiesta, sarà possibile optare per utilizzare solo il servizio per il tragitto da casa a scuola, ovvero solo il servizio per il tragitto di rientro, da scuola verso casa, dietro versamento della metà della tariffa stabilita dalla Giunta.

In caso di rinuncia al servizio occorre presentare apposita istanza e la sospensione del pagamento sarà disciplinata dalla stessa deliberazione di G.C. con la quale sono fissate le modalità ed i termini di pagamento.

art.. 7)

L'Ente, con la deliberazione di G.C. con la quale si fissano le modalità ed i termini di pagamento, determina i criteri da seguire in caso di utilizzo del servizio da parte di due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare.

art. 8)

Gli autisti degli scuolabus sono tenuti al controllo periodico delle tessere rilasciate ad ogni alunno utente riferendo al responsabile del servizio quanto rilevato.

art. 9)

Gli alunni durante il percorso devono tenere un comportamento che non metta in pericolo la propria incolumità e quella delle altre persone presenti sugli scuolabus.

In caso di ripetute segnalazioni di comportamento scorretto ed inadeguato l'Ente si riserva la facoltà di esonerare gli alunni segnalati dall'utilizzo del trasporto, previa consultazione con le rispettive famiglie.

art. 10)

NORME TRANSITORIE

Per il periodo necessario all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere valide le disposizioni in atto. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà data informazione ai genitori degli utenti su quanto in esso disciplinato e gli stessi avranno la facoltà di continuare ad usufruire del servizio o di rinunciare.

In caso di rinuncia, che dovrà essere comunicata per iscritto all'ufficio preposto, dovrà essere corrisposto quanto dovuto per il periodo di utilizzo del servizio.

: